



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Prot. **598454**
Roma, **29 NOV. 1999**

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO INTERNO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII^A

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

LORO SEDI

CIRCOLARE N. **3473** /C

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti 11100 - AOSTA**

e p. c.

**AL MINISTERO DELL' INTERNO
Gabinetto del Ministro ROMA**

Alla D.G. Sviluppo produttivo e competitività- SEDE

**AGLI UU.PP.DELL'INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO LORO SEDI**

**ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della Cooperazione,
del commercio, dell'artig. e della pesca- 90100 - PALERMO**

**ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Pres. Giunta - Segr. Gen. -Servizio di Vigilanza sugli enti
P.zza dell'Unità d'Italia, 1b 34121 - TRIESTE**

**ALLA REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE
Uf. Vigilanza Camere di commercio 38100 - TRENTO**

**ALLA REGIONE SARDEGNA
Ass.to dell'industria e del comm. 09100 CAGLIARI**

**ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG. E AGRICOLTURA
Piazza Sallustio, 21 00187 - ROMA**

A INFOCAMERE - Sede di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE- ROMA

**Oggetto : Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - art. 39 - Disposizioni
relative al lavoro autonomo degli stranieri.**

Di seguito alle circolari n. 3452/C del 9 novembre 1998 e n. 3455/C del 18 novembre 1998 in tema di rilascio di nulla-osta a cittadini non comunitari per lo svolgimento di lavoro autonomo, si richiama l'attenzione di codeste Camere sulle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In particolare l'art. 39, comma 3, del predetto decreto prevede che :
“ Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività”.

Pertanto codeste Camere dovranno attrezzarsi per corrispondere alle predette richieste di attestazione anche procedendo, per le attività più frequenti sul territorio di competenza, a valutazione in via anticipata delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio di dette attività nell'ambito provinciale.

Sulla questione questo Ministero si è fatto garante, nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, di un pronto adeguamento alle nuove disposizioni da parte di codeste Camere di commercio.

Delle valutazioni in parola sarà data comunicazione alla scrivente Direzione, che rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)

Pag/extracom-bis/

2

